

(2002/C 172 E/122)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3702/01**di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione***(17 gennaio 2002)*

Oggetto: Aiuti statali sotto forma di garanzie assicurative per le compagnie aeree

Agli inizi del dicembre 2001, la Commissione ha caldeggiato la protrazione del diritto accordato temporaneamente agli Stati membri di fornire alle compagnie aeree aiuti pubblici sotto forma di garanzie assicurative. Alcuni Stati membri, tra cui la Svezia, hanno tuttavia raccomandato la rapida eliminazione di tale sostegno. Sia l'Asia che l'America latina dispongono nel settore in questione di un mercato assicurativo efficace. La Svezia ha sostenuto che un simile mercato esisterebbe anche in Europa se l'UE avesse osato svilupparlo.

La Commissione ha il compito di creare un mercato interno funzionante e pertanto, secondo il ministro delle finanze svedese Bosse Ringholm, è tenuta a far sì che non vengano erogati aiuti statali, cosicché possa essere garantita la libera concorrenza.

Ciò premesso, come intende agire la Commissione in futuro? Intende continuare a caldeggiare la protrazione del sostegno a favore delle compagnie aeree o si sta adoperando per trovare altre soluzioni?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione*(28 febbraio 2002)*

Benché alcuni Stati membri abbiano revocato il regime di copertura assicurativa garantita dallo Stato alla fine dello scorso anno, altri Stati membri, in particolare quelli con gradi compagnie aeree che necessitano di coperture assicurative più elevate, hanno ritenuto che non fosse per il momento realistico obbligare le compagnie a tornare a rivolgersi al mercato, tenuto in particolare conto delle condizioni offerte e della limitata capacità assicurativa attualmente disponibile. La scarsità di copertura è per il momento accentuata anche dall'assenza delle compagnie americane e giapponesi, nonché di gran parte delle compagnie asiatiche, che beneficiano attualmente di regimi di copertura garantiti dai rispettivi Stati di appartenenza. I regimi di copertura garantiti dalle autorità americane e giapponesi resteranno in vigore fino alla fine di marzo 2002. Appare improbabile che le condizioni di mercato tornino a livelli normali prima che tali compagnie aeree tornino a rivolgersi ai propri assicuratori. Il ritorno alle condizioni liberamente fissate dal mercato assicurativo, per quanto auspicato dalla Commissione e dagli Stati membri, non appare per il momento possibile per tutte le compagnie aeree e l'estensione fino al 31 marzo 2002 dei diversi regimi «statali» di garanzia sembra essere un'alternativa accettabile. La Commissione non si è tuttavia ancora pronunciata ufficialmente in merito alle specifiche proroghe.

Alle misure relative alle garanzie pubbliche offerte per rimediare alla mancanza di offerta assicurativa privata cui sono confrontate le compagnie aeree, la Commissione ritiene applicabili le disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato. Essa ritiene infatti che in considerazione della loro natura impreveduta, del numero di vittime e dell'impatto sull'economia mondiale, gli eventi dell'11 settembre 2001, possono essere fatti rientrare fra gli eventi eccezionali contemplati da tale articolo. La Commissione deve tuttavia verificare che le misure temporanee adottate dagli Stati membri a sostegno delle compagnie aeree non offrano una compensazione superiore al danno effettivamente subito.

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ritiene gli eventi eccezionali continuino tuttora a produrre effetti negativi ed intende quindi permettere la concessione di garanzie da parte degli Stati fino al 31 marzo 2002. Essa ha tuttavia fissato stretti requisiti in merito ai premi da versare in contropartita, che devono essere man mano adattati per rispecchiare gli sviluppi del mercato.